

GENERTELLIFE INVESTIMENTO SERENO ed. 2023

Assicurazione a vita intera a premio unico
con capitale rivalutabile

Condizioni di assicurazione



IL CONTRATTO È REDATTO SECONDO LE LINEE GUIDA DEL TAVOLO TECNICO "CONTRATTI SEMPLICI E CHIARI" COORDINATO DALL'ANIA. I TESTI DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE SONO STATI REALIZZATI, CON L'OBIETTIVO DI FACILITARNE LA LETTURA E LA CONSULTAZIONE, UTILIZZANDO UN LINGUAGGIO IL PIÙ POSSIBILE SEMPLICE E DI UTILIZZO COMUNE. IL TESTO È STATO CORREDATO DI ALCUNI ESEMPI PRATICI PER FACILITARE LA COMPrensione DEI PASSAGGI PIÙ COMPLESSI.

**Ultimo aggiornamento
07/04/2023**

Indice

DEFINIZIONI	3
QUALI SONO LE PRESTAZIONI? QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO?.....	4
Art. 1 Oggetto del contratto.....	4
Assicurazione Principale	4
Art. 2 Premio e suo investimento	4
Art. 3 Prestazione e garanzia	4
Art. 4 Clausola di rivalutazione	4
CHE COSA NON È ASSICURATO?.....	5
Art. 5 Persone non assicurabili	5
CI SONO LIMITI DI COPERTURA?	5
Art. 6 Esclusioni e limitazioni	5
CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L'IMPRESA?	5
Art. 7 Dichiarazioni	5
Art. 8 Richieste di pagamento a Genertellife.....	5
QUANDO E COME DEVO PAGARE?	6
Art. 9 Limiti e mezzi di versamento del premio.....	6
QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?.....	6
Art. 10 Durata	6
Art. 11 Conclusione ed entrata in vigore del contratto.....	6
Art. 12 Modifica delle condizioni contrattuali	7
COME POSSO RECEDERE DAL CONTRATTO?	7
Art. 13 Recesso.....	7
SONO PREVISTI RISCATTI E RIDUZIONI? SI NO.....	7
Art. 14 Riscatto.....	7
QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?.....	8
Art. 15 Costi.....	8
ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI AL CONTRATTO	8
Art. 16 Beneficiario.....	8
Art. 17 Cessione, pegno e vincolo	9
Art. 18 Non pignorabilità e non sequestrabilità	9
Art. 19 Rinvio alle norme di legge.....	9
Art. 20 Foro competente	9
Art. 21 Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali.....	9
ALLEGATO N. 1.....	10
ALLEGATO N. 2.....	12

Definiamo i principali termini utilizzati:

Anno commerciale

Anno inteso considerando convenzionalmente tutti i mesi di 30 giorni per un totale di 360 giorni.

Appendice

Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo.

Assicurato

Persona fisica sulla cui vita è stipulata l'assicurazione: i suoi dati anagrafici e gli eventi che si verificano durante la sua vita determinano il calcolo delle prestazioni previste dal contratto di assicurazione.

Beneficiario

Persona fisica o giuridica a cui sono pagate le prestazioni previste dal contratto di assicurazione.

Caricamento

Parte del premio versato dal contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi di Genertellife.

Contraente

Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione, impegnandosi al versamento del relativo premio.

Data di decorrenza

Data indicata nella lettera di conferma di investimento, come data di inizio per il calcolo delle prestazioni contrattuali.

Euribor

Acronimo di Euro Inter Bank Offered Rate, tasso interbancario di offerta in euro; è un tasso di riferimento, calcolato giornalmente, che indica il tasso di interesse medio delle transazioni finanziarie in euro tra le principali banche europee.

Gestione separata

Portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi detenuti da Genertellife, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni del contratto.

Polizza

Documento che prova il contratto di assicurazione.

Premio

Importo che il contraente versa a Genertellife.

Proposta di assicurazione

Modulo sottoscritto dal contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta a Genertellife la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

Recesso

Diritto del contraente di far cessare gli effetti del contratto.

Art. 1 - Oggetto del contratto

GENERTELLIFE INVESTIMENTO SERENO prevede un'assicurazione per la quale, a fronte di un premio (→ Definizioni) versato dal contraente (→ Definizioni), Genertellife paga al beneficiario (→ Definizioni), in caso di decesso dell'assicurato (→ Definizioni), una prestazione in Euro determinata sulla base della rivalutazione della somma investita in gestione separata (→ Definizioni).

Assicurazione principale

Art. 2 - Premio e suo investimento

Il contratto prevede il versamento di un premio unico che, al netto dei costi (→ art. 15) viene investito nella gestione separata Glife Premium.

Il premio investito nella gestione separata va a costituire il **capitale assicurato iniziale**. Tale importo viene indicato in polizza (→ Definizioni).

Non è possibile effettuare versamenti aggiuntivi.

Art. 3 - Prestazione e garanzia

In caso di decesso dell'assicurato il contratto prevede il pagamento da parte di Genertellife di un importo pari al capitale assicurato rivalutato fino alla data del decesso, secondo quanto previsto nella clausola di rivalutazione (→ art. 4).

Il capitale assicurato iniziale è pari al premio versato al netto dei costi (→ art. 15).

Nel caso di decesso dell'assicurato, il contratto prevede la **garanzia** di restituzione di un importo almeno pari al capitale assicurato iniziale, eventualmente riproporzionato a seguito di riscatti parziali (→ art. 14).

Art. 4 - Clausola di rivalutazione

GENERTELLIFE INVESTIMENTO SERENO prevede la rivalutazione annuale del capitale investito, in base al rendimento della gestione separata, secondo i criteri indicati di seguito e nel Regolamento allegato (→ Allegato n.1) disponibile anche sul sito internet www.genertellife-partners.it.

Misura annua di rivalutazione

È pari al rendimento della gestione separata diminuito di un valore trattenuto da Genertellife (→ art. 15), entrambi espressi in punti percentuali.

Può essere negativa; in ogni caso, per effetto della garanzia di cui all'art. 3, in caso di decesso il capitale rivalutato non può risultare inferiore al rispettivo capitale assicurato iniziale, eventualmente riproporzionato per effetto di riscatti parziali.

Rendimento

Genertellife dichiara ogni anno il rendimento della gestione separata, determinato come da Regolamento.

Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento decorre dal 1° novembre al 31 ottobre di ogni anno.

Esempio: se il contratto è stato stipulato il 24 maggio 2023, alla data di rivalutazione del 1° gennaio 2024 viene considerato l'anno che va dal 1 novembre 2022 al 31 ottobre 2023.

Rivalutazione annuale

Il capitale investito nella gestione separata si rivaluta il 1° gennaio di ciascun anno (data di rivalutazione annuale) secondo la misura di rivalutazione ottenuta come descritto sopra. Ad ogni rivalutazione del contratto il capitale assicurato alla rivalutazione annuale precedente, eventualmente riproporzionato per effetto di riscatti parziali (→ art.14), è adeguato con la misura di rivalutazione sopra descritta.

Se l'arco temporale sul quale effettuare la rivalutazione è inferiore all'anno, la misura di rivalutazione viene ridotta in ragione della durata di tale arco temporale (cd. pro rata temporis), secondo il calcolo di seguito esemplificato:

Esempio di calcolo

Rivalutazione in pro rata temporis dal 24 maggio 2023 al 1° gennaio 2024:

- giorni di rivalutazione, adottando l'anno commerciale (→ Definizioni): 217
- misura di rivalutazione ipotizzata: 1,3%
- capitale assicurato iniziale ipotizzato: Euro 10.000,00
- formula di rivalutazione: $\text{Euro } 10.000,00 * (1+1,3\%)^{(217/360)} = \text{Euro } 10.078,16$

Esempi di periodo

caso 1: se il contratto è stato sottoscritto il 24 maggio 2023, la prima rivalutazione della prestazione assicurata avviene applicando la misura annua di rivalutazione per il periodo di tempo intercorrente tra il 24 maggio 2023 e il 1° gennaio 2024;

caso 2: se il decesso dell'assicurato avviene il 20 settembre 2024, l'ultima rivalutazione della prestazione assicurata avviene applicando la misura annua di rivalutazione per il periodo di tempo intercorrente tra il 1° gennaio 2024 e il 20 settembre 2024.

CHE COSA NON È ASSICURATO

Art. 5 - Persone non assicurabili

Non sono assicurabili le persone che alla sottoscrizione del contratto hanno un'età inferiore a 18 anni o superiore/uguale a 85 anni e 6 mesi.

CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 6 - Esclusioni e limitazioni

L'assicurazione non prevede limitazioni/esclusioni.

CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L'IMPRESA?

Art. 7 - Dichiarazioni

Le dichiarazioni del contraente e dell'assicurato devono essere **veritiere, esatte e complete**.

Il contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni in vigore in Italia, sulla base della dichiarazione di residenza/domicilio o della sede in Italia fatta dal contraente al momento della sottoscrizione.

Il contraente si impegna a comunicare entro 30 giorni Genertellife lo spostamento di residenza, di domicilio o di sede in un altro stato dell'Unione Europea. In caso di inadempimento, il contraente è responsabile per ogni eventuale danno causato a Genertellife, ad esempio a seguito di contestazioni fiscali da parte dello Stato di nuova residenza/domicilio.

Il contraente deve compilare e firmare le sezioni F.A.T.C.A. e C.R.S., per la raccolta di informazioni sulla sua eventuale cittadinanza americana o residenza fiscale estera.

Nel corso della durata del contratto il contraente deve comunicare a Genertellife, al più presto e in forma scritta, ogni cambiamento che incida sulle informazioni fornite. Genertellife comunque, a norma di legge, verifica eventuali variazioni relative alle sezioni F.A.T.C.A. e C.R.S. anche al fine di effettuare eventuali comunicazioni previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

Art. 8 - Richieste di pagamento a Genertellife

Tutte le richieste di pagamento devono essere inviate in forma scritta¹ a Genertellife (al seguente indirizzo: Via Marocchesa,

¹ Può essere utilizzato il modulo predisposto da Genertellife, disponibile presso l'Intermediario.

14, 31021 Mogliano Veneto -TV), accompagnate da:

- documenti necessari per verificare l'obbligo di pagamento e per individuare gli aventi diritto: contraente in caso di riscatto (→ art. 14) o recesso (→ art. 13) e beneficiari in caso di decesso dell'assicurato;
- documento di identità e codice fiscale del richiedente;
- coordinate bancarie (codice IBAN), sottoscritte da tutti i beneficiari della polizza, su cui effettuare il bonifico;
- in caso di beneficiari minorenni o incapaci, dichiarazione del giudice tutelare che indichi la persona autorizzata all'incasso.

Documenti necessari per **pagamenti per decesso dell'assicurato**:

- certificato di morte o, se gli aventi diritto sono gli eredi, autocertificazione sottoscritta da un erede attestante il decesso dell'assicurato; l'autocertificazione deve contenere l'autorizzazione a Genertellife a effettuare le opportune verifiche presso la Pubblica Amministrazione;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (redatta in conformità all'art. 21 c. 2 del D.P.R. 445/2000, cioè con firma autenticata da un pubblico ufficiale), da cui risulti:
 - se il contraente, quando è anche assicurato, ha lasciato o meno testamento;
 - che il testamento pubblicato è l'ultimo, valido e non è stato impugnato;
 - l'indicazione degli eredi legittimi e/o testamentari del contraente, se i beneficiari in caso di decesso sono indicati in modo generico;
- copia conforme del Verbale di pubblicazione del testamento olografo o dell'atto di registrazione del testamento pubblico.

Documenti necessari per **pagamenti per riscatto**:

- autocertificazione di esistenza in vita o documento che dimostri che l'assicurato è ancora in vita (se l'assicurato non coincide con il contraente). L'autocertificazione deve contenere l'autorizzazione a Genertellife a effettuare le opportune verifiche presso la Pubblica Amministrazione.

Genertellife esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa; dopo tale termine sono dovuti gli interessi legali.

QUANDO E COME DEVO PAGARE?

Art. 9 - Limiti e mezzi di versamento del premio

Premio unico

- importo minimo Euro 5.000,00;
- importo massimo Euro 2.000.000,00.

Tale importo massimo si riduce degli eventuali altri importi versati dallo stesso contraente in altri contratti GENERTELLIFE INVESTIMENTO SERENO.

Il versamento del premio deve avvenire con bonifico bancario da un conto corrente intestato (oppure cointestato) al contraente, su conto corrente intestato a Genertellife.

Non è possibile il versamento del premio in contanti o con altri mezzi di pagamento diversi dal bonifico bancario.

QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

Art. 10 - Durata

Il contratto è “**a vita intera**”, cioè la sua durata va dalla data di decorrenza (→ Definizioni) indicata in polizza al decesso dell'assicurato. Eventuali operazioni (es. riscatto) successive al decesso sono nulle.

Art. 11 - Conclusione ed entrata in vigore del contratto

Conclusione

Il contratto è concluso quando Genertellife ha rilasciato la polizza al contraente o gli ha inviato assenso scritto alla proposta di assicurazione (→ Definizioni).

Entrata in vigore

Il contratto entra in vigore, se è stato versato il premio, alle ore 24 della data di decorrenza indicata in polizza, coincidente o successiva a quella di conclusione del contratto.

Se il premio è versato dopo questa data, il contratto entra in vigore alle ore 24 del giorno del versamento.

Il premio si intende versato nel giorno di effettivo accredito sul conto corrente intestato a Genertellife.

Art. 12 - Modifica delle condizioni contrattuali

Nel periodo di validità del contratto, Genertellife si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le clausole e le condizioni che disciplinano il contratto stesso, con le modalità ed entro i limiti di legge in materia di modifica unilaterale del contratto, qualora la modifica si renda necessaria, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per razionalizzare le modalità operative di erogazione del servizio o per efficientare i processi informatici legati alla sicurezza dei dati.

Le relative comunicazioni di modifica sono validamente effettuate da Genertellife per iscritto, con indicazione del motivo e della data di decorrenza della modifica, con preavviso minimo di 60 giorni rispetto alla data di decorrenza comunicata. Se la modifica risulta sfavorevole al contraente, Genertellife informa il contraente stesso del suo diritto di recedere dal contratto con comunicazione scritta che Genertellife deve ricevere entro la data di decorrenza della modifica.

In tal caso, il contratto si intende risolto e al contraente è riconosciuto un importo pari al capitale assicurato, rivalutato fino alla data di richiesta di recesso da parte del contraente secondo quanto previsto nella clausola di rivalutazione (→ art. 4).

Se il contraente non manifesta validamente la volontà di recedere dal contratto entro il termine previsto, le modifiche comunicategli si intendono approvate.

Le parti convengono che nel contratto vengano automaticamente recepite tutte le modifiche della normativa di carattere legislativo e regolamentare che dovessero intervenire tempo per tempo. Le clausole contrattuali interessate da tali modifiche si intendono automaticamente abrogate e sostituite, con la stessa data di decorrenza dell'entrata in vigore, dalle disposizioni di legge o di regolamento che hanno provocato tale modifiche.

COME POSSO RECEDERE DAL CONTRATTO?

Art. 13 - Recesso

Il contraente può recedere **entro 30 giorni** dalla conclusione del contratto, inviando una lettera raccomandata a Genertellife S.p.A., via Marocchesa, 14, 31021 Mogliano Veneto (TV).

Dalla data di ricevimento della lettera raccomandata, il contraente e Genertellife sono liberi da ogni obbligo contrattuale.

Genertellife rimborsa al contraente il premio versato.

Il rimborso avviene entro 30 giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di recesso.

SONO PREVISTI RISCATTI E RIDUZIONI? ☒ SÌ ☐ NO

Art. 14 - Riscatto

Il contraente può chiedere il riscatto totale o parziale dell'assicurazione, inviando una comunicazione scritta a Genertellife se:

- l'assicurato è ancora in vita;
- è trascorso almeno un anno dalla decorrenza.

La comunicazione va inviata a Genertellife S.p.A., via Marocchesa, 14, 31021 Mogliano Veneto (TV).

Riscatto totale

Estingue il contratto e lo priva di ogni ulteriore effetto dalla data di richiesta.

L'importo di riscatto corrisponde al capitale assicurato rivalutato fino alla data di richiesta, al netto dei costi (→ art. 15).

Riscatto parziale

Il contraente può chiedere anche un riscatto parziale.

L'importo di riscatto si ottiene applicando gli stessi criteri per il calcolo dell'importo di riscatto totale.

L'importo di riscatto e il valore del contratto che residua dopo il riscatto stesso non possono essere inferiori a Euro 2.500,00.

Anche dopo il riscatto parziale, il contratto rimane in vigore e il capitale assicurato è riproporzionato per il calcolo della prestazione residua e delle garanzie ad essa collegate.

Il capitale assicurato residuo continua a rivalutarsi annualmente come da clausola di rivalutazione (→ art. 4).

In caso di riscatto (totale o parziale) effettuato in momenti diversi dalle date di rivalutazione annuale, Genertellife riconosce, nel calcolo della rivalutazione "pro rata temporis" (→ art. 4) dal 1° gennaio fino alla data di richiesta del riscatto, una misura di rivalutazione pari al minor valore tra:

- la misura di rivalutazione e
- il tasso Euribor (→ Definizioni) ad un anno (calcolato in giorni 360), mai negativo, pubblicato sui principali quotidiani economici il giorno 15 del mese antecedente la data di richiesta del riscatto.

Se alla data convenuta non è possibile stabilire il tasso Euribor perché non pubblicato, si fa riferimento a quello relativo al primo giorno successivo nel quale risulta possibile individuare il tasso.

QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?

Art. 15 - Costi

Costi sul premio

Il premio versato è investito al netto di un caricamento (→ Definizioni) pari allo 0,5%.

Costi per Riscatto

Se il riscatto è chiesto prima che siano trascorsi 48 mesi dalla data di decorrenza si applica una percentuale di riduzione così determinata:

Tempo trascorso dalla decorrenza		
Tra 12 e 23 mesi	Tra 24 e 35 mesi	Tra 36 e 47 mesi
2%	1,5%	1%

Costi sul rendimento della gestione separata

Valore trattenuto dal rendimento della gestione separata per le prime tre rivalutazioni	0,8%
Valore trattenuto dal rendimento della gestione separata a partire dalla quarta rivalutazione	1,3%

ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI AL CONTRATTO

Art. 16 - Beneficiario

Il contraente indica il beneficiario; può modificare l'indicazione in ogni momento, comunicandola in forma scritta a Genertellife o per testamento.

La comunicazione va inviata a Genertellife S.p.A., via Marocchesa, 14, 31021 Mogliano Veneto (TV).

L'indicazione non può essere modificata:

- dopo che contraente e beneficiario hanno dichiarato in forma scritta Genertellife, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo il decesso del contraente;

- dopo che, deceduto l'assicurato, il beneficiario ha comunicato in forma scritta a Genertellife di volersi avvalere del beneficio.

In questi casi ogni variazione che influisce sui diritti del beneficiario ne richiede l'assenso scritto.

Diritto proprio del beneficiario

Il beneficiario acquisisce un diritto proprio alle prestazioni dell'assicurazione².

Quanto gli viene pagato a seguito del decesso dell'assicurato non rientra nell'asse ereditario.

Art. 17 - Cessione, pegno e vincolo

Il contraente può cedere ad altri il contratto, darlo in pegno e vincolare le prestazioni, presentando autocertificazione di esistenza in vita dell'assicurato, se diverso dal contraente (e, in caso di cessione, dal cessionario, cioè chi beneficia della cessione). L'autocertificazione deve contenere l'autorizzazione a Genertellife a effettuare le opportune verifiche presso la Pubblica Amministrazione. Questi atti sono efficaci nei confronti di Genertellife solo se annotati su appendice (→ Definizioni). In caso di pegno o vincolo, ogni operazione che riduce il valore del contratto (es. riscatto) richiede l'assenso scritto del pignoratario (chi beneficia del pegno) o vincolatario (chi beneficia del vincolo).

Art. 18 - Non pignorabilità e non sequestrabilità

Nei limiti di legge³ le somme dovute da Genertellife al contraente o al beneficiario non possono essere pignorate né sequestrate.

Art. 19 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 20 - Foro competente

Per le controversie relative al contratto, il Foro competente può essere esclusivamente quello della sede, o del luogo di residenza o di domicilio del contraente o del beneficiario o di loro aventi causa (cioè chi acquisisce un diritto che prima spettava ad altri).

Per queste controversie, l'azione giudiziale è possibile dopo aver tentato la mediazione depositando un'istanza presso un organismo di mediazione nel luogo del giudice competente per territorio di cui al comma precedente⁴. Le istanze di mediazione nei confronti di Genertellife devono essere inoltrate per iscritto a:

Genertellife S.p.A.
Unità Affari Legali
via Marocchesa, 14, 31021 Mogliano Veneto (TV).

Art. 21 - Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali

Genertellife non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa o pagare la prestazione espone Genertellife a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

² Art. 1920 del Codice civile.

³ Art. 1923 del Codice Civile.

⁴ Artt. 4 e 5 del D.Lgs. 4.3.2010, così come modificato dalla Legge 9.8.2013 n. 98.

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA GLIFE PREMIUM

1. Il presente Regolamento disciplina il portafoglio di investimenti, gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dalla Società, denominato Glife Premium (la Gestione Separata).
2. La Gestione Separata è denominata in Euro.
3. Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento decorre dal 1° novembre dell'anno precedente al 31 ottobre dell'anno di revisione contabile.
4. La Società, nella gestione del portafoglio, attua una politica d'investimento prudente orientata verso titoli mobiliari di tipo obbligazionario che mira a massimizzare il rendimento nel medio e lungo termine mantenendo costantemente un basso livello di rischio del portafoglio e perseguendo la stabilità dei rendimenti nel corso del tempo. La scelta degli investimenti è determinata sulla base della struttura degli impegni assunti nell'ambito dei contratti assicurativi collegati alla Gestione e dall'analisi degli scenari economici e dei mercati di investimento. Nel breve termine, e nel rispetto di tali criteri, è comunque possibile cogliere eventuali opportunità di rendimento.

Le principali tipologie di investimento in cui vengono investite le risorse sono: obbligazionario, immobiliare e azionario, come di seguito specificato; l'investimento potrà anche essere indiretto attraverso l'utilizzo di OICR armonizzati.

Investimenti obbligazionari

L'investimento in strumenti obbligazionari, prevalentemente con rating investment grade, punta ad una diversificazione per settori, emittenti, scadenze e a garantire un adeguato grado di liquidabilità.

In questo ambito sono ricompresi anche strumenti di breve e brevissimo termine quali depositi bancari, pronti contro termine o fondi monetari.

Investimenti immobiliari

La gestione degli investimenti potrà comprendere attività del comparto immobiliare, inclusi i fondi comuni di investimento, le azioni e le quote di società del medesimo settore.

Investimenti azionari

Gli investimenti in strumenti finanziari di tipo azionario sono effettuati prevalentemente in titoli quotati nei mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti e regolarmente funzionanti. La selezione dei singoli titoli azionari è basata sia sull'analisi di dati macroeconomici (tra i quali ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali delle singole società (dati reddituali, potenzialità di crescita e posizionamento nel mercato).

Vi è anche la possibilità di investire in altri strumenti finanziari.

Nella gestione degli investimenti, la Società si attiene ai seguenti limiti:

Investimenti obbligazionari	massimo 100%
Investimenti immobiliari	massimo 40%
Investimenti azionari	massimo 35%
Investimenti in altri strumenti finanziari	massimo 10%

Possono essere effettuati, inoltre, investimenti in strumenti finanziari derivati nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa di settore.

Possono infine essere effettuati investimenti in attivi emessi dalle controparti di cui all'art. 5 del Regolamento ISVAP 27 maggio 2008, n. 25 nel limite complessivo massimo del 20% dell'attivo della Gestione Separata. In tale limite non rientrano gli investimenti in strumenti collettivi di investimento mobiliare o immobiliare istituiti, promossi o gestiti dalle controparti sopra citate per i quali la normativa di riferimento o i relativi regolamenti di gestione non consentano di effettuare operazioni potenzialmente suscettibili di generare conflitti di interesse con società del gruppo di appartenenza della SGR oltre il limite del 20% del patrimonio dell'OICR.

L'Euro è la principale valuta dei titoli presenti nella Gestione Separata. Nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa di settore è possibile l'utilizzo di titoli in altre valute, mantenendo un basso livello di rischio.

5. Il valore delle attività della Gestione Separata non potrà essere inferiore alle riserve matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla Gestione stessa.
6. Sulla Gestione Separata possono gravare unicamente le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della Gestione Separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.
7. Il rendimento della Gestione Separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi riconducibili al patrimonio della Gestione Separata.
8. Il tasso medio di rendimento della Gestione Separata, relativo al periodo di osservazione annuale, è determinato rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata alla giacenza media delle attività della Gestione Separata stessa.

Il risultato finanziario della Gestione Separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla Gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione oltre che dagli utili e dai proventi di cui al precedente paragrafo 7. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese di cui al precedente paragrafo 6 effettivamente sostenute ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione Separata. Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto.

La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione Separata. La giacenza media è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione Separata.

9. La Gestione Separata è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente.
10. Il presente Regolamento potrà essere modificato per essere adeguato alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di modifiche meno favorevoli per il contraente.
11. La Gestione Separata potrà essere oggetto di fusione o scissione con altre gestioni separate costituite dalla Società aventi caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee. La eventuale fusione o scissione perseguirà in ogni caso l'interesse dei contraenti e non comporterà oneri aggiuntivi a carico di questi ultimi.
12. Il presente Regolamento è parte integrante delle condizioni di assicurazione.

INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI CUI AL D. LGS. N° 231 DEL 21 NOVEMBRE 2007 E S.M.I. (ANTIRICICLAGGIO E CONTRASTO AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO)

Gentile cliente, le dichiarazioni richieste ai sensi del D.Lgs. 231/2007 e s.m.i e relativi regolamenti attuativi sono raccolte per adempiere a specifici obblighi di legge ed hanno lo scopo di permettere alla Società di verificare che il contratto di assicurazione che Lei sta per sottoscrivere o l'operazione connessa a tale tipo di contratto non persegua finalità di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il mancato rilascio delle informazioni richieste non ci permetterà di dar corso alla sottoscrizione del contratto o alla diversa operazione richiesta e potrà determinare la risoluzione del rapporto eventualmente in essere. Ricordiamo che il D.Lgs. 231/07 dispone l'obbligo di fornire le informazioni richieste (in particolare, ai fini dell'identificazione del cliente, del beneficiario, dell'esecutore, del titolare effettivo e dell'acquisizione delle informazioni sulla natura e sullo scopo del rapporto o dell'operazione), prevedendo gravi sanzioni per il caso di omesse o false dichiarazioni.

Il trattamento dei dati sarà svolto per le predette finalità anche con strumenti elettronici e solo da personale incaricato in modo da garantire gli obblighi di sicurezza e la loro riservatezza. I dati non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati ad Autorità e Organi di Vigilanza e Controllo, come per Legge.

Obblighi del cliente

Art. 22 del D. Lgs. 231/2007

1. I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.
2. Per le finalità di cui al presente decreto, le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private ottengono e conservano, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e le forniscono ai soggetti obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela.
3. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, sono acquisite, a cura degli amministratori, richiedendole al titolare effettivo, individuato ai sensi dell'articolo 20, anche sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario o al controllo dell'ente, cui l'impresa è tenuta secondo le disposizioni vigenti nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione. Qualora permangano dubbi in ordine alla titolarità effettiva, le informazioni sono acquisite, a cura degli amministratori, a seguito di espressa richiesta rivolta ai soci rispetto a cui si renda necessario approfondire l'entità dell'interesse nell'ente. L'inerzia o il rifiuto ingiustificati del socio nel fornire agli amministratori le informazioni da questi ritenute necessarie per l'individuazione del titolare effettivo ovvero l'indicazione di informazioni palesemente fraudolente rendono inesercitabile il relativo diritto di voto e comportano l'impugnabilità, a norma dell'articolo 2377 del codice civile, delle deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto determinante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 120 e 122 TUF, 74 e 77, CAP e 2341-ter del codice civile.
4. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le persone giuridiche private, tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, e successive modificazioni, sono acquisite dal fondatore, ove in vita ovvero dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione dell'ente, richiedendole al titolare effettivo, individuato ai sensi dell'articolo 20, anche sulla base di quanto risultante dallo statuto, dall'atto costitutivo, dalle scritture contabili e da ogni altra comunicazione o dato a loro disposizione.
5. I fiduciari di trust espressi, disciplinati ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364, nonché le persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini, purché stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana, ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust, o dell'istituto giuridico affine, per tali intendendosi quelle relative all'identità del costituente o dei costituenti, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano o dei guardiani ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sull'istituto giuridico affine e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust o nell'istituto giuridico affine attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi. I fiduciari di trust espressi e le persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini conservano tali informazioni per un periodo non inferiore a cinque anni dalla cessazione del loro stato di fiduciari e le rendono prontamente accessibili alle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) e b). I medesimi fiduciari che, in tale veste, instaurano un rapporto continuativo o professionale ovvero eseguono una prestazione occasionale dichiarano il proprio stato ai soggetti obbligati.
- 5-bis. Per le finalità di cui al presente decreto, si considerano istituti giuridici affini al trust gli enti e gli istituti che, per assetto e funzioni, determinano effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust espressi, anche avuto riguardo alla destinazione dei beni ad uno scopo ed al controllo da parte di un soggetto diverso dal proprietario, nell'interesse di uno o più beneficiari o

per il perseguimento di uno specifico fine.

5-ter. I soggetti obbligati assicurano che le informazioni di cui al presente articolo, acquisite nell'espletamento delle procedure di adeguata verifica della clientela, siano prontamente rese disponibili alle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), per l'esercizio delle rispettive attribuzioni.

Persone politicamente esposte

Art. 1, comma 2, lettera dd) del D.Lgs. 231/2007

Nel presente decreto s'intendono per (...) persone politicamente esposte: le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari o coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:

1. sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:
 - 1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - 1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - 1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
 - 1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - 1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
 - 1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
 - 1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
 - 1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;
 - 1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;
2. sono familiari di persone politicamente esposte:
 - 2.1 i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;
3. sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:
 - 3.1 le persone fisiche che, ai sensi del presente decreto detengono, congiuntamente alla persona politicamente esposta, la titolarità effettiva di enti giuridici, trust e istituti giuridici affini ovvero che intrattengono con la persona politicamente esposta stretti rapporti d'affari;
 - 3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta;

Art. 24 comma 5, lettera c) e comma 6 del D.Lgs. 231/2007

5. I soggetti obbligati applicano sempre misure di adeguata verifica rafforzata della clientela in caso di:
 - (...)
 - c) rapporti continuativi, prestazioni professionali o operazioni con clienti e relativi titolari effettivi che siano persone politicamente esposte, salve le ipotesi in cui le predette persone politicamente esposte agiscono in veste di organi delle pubbliche amministrazioni. In dette ipotesi, i soggetti obbligati adottano misure di adeguata verifica della clientela commisurate al rischio in concreto rilevato, anche tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, lettera a), n. 2.
6. I soggetti obbligati, in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo applicano misure di adeguata verifica rafforzata di clienti che, originariamente individuati come persone politicamente esposte, abbiano cessato di rivestire le relative cariche pubbliche da più di un anno. La medesima disposizione si applica anche nelle ipotesi in cui il beneficiario della prestazione assicurativa o il titolare effettivo del beneficiario siano state persone politicamente esposte.

Titolare effettivo e criteri per la determinazione dello stesso

L'identificazione del titolare effettivo ha luogo, senza che sia necessaria la sua presenza fisica, sulla base dei dati identificativi forniti dal cliente ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 231/07. All'atto dell'identificazione il cliente deve dichiarare se il rapporto continuativo è instaurato per conto di un altro soggetto e deve fornire tutte le indicazioni necessarie all'identificazione del titolare effettivo. Le operazioni riconducibili a un rapporto continuativo, che soddisfino i requisiti d'importo normativamente

previsti, si presumono effettuate per conto del cliente intestatario del rapporto continuativo o dell'eventuale titolare effettivo del rapporto stesso, salva diversa indicazione del cliente. Per ogni singola operazione posta in essere in relazione ad un rapporto continuativo il cliente è tenuto a dichiarare se sia effettuata per conto di titolari effettivi diversi da quelli indicati all'atto della costituzione del rapporto continuativo ed a fornire tutte le relative indicazioni necessarie per la loro identificazione. Nel quadro del controllo costante, le imprese valutano eventuali elementi che inducono a ritenere che il cliente stia operando per conto di soggetti diversi da quelli indicati all'atto della costituzione del rapporto continuativo o dell'effettuazione dell'operazione. In relazione alle situazioni concrete, è possibile che vi siano molteplici titolari effettivi; in tali casi, gli adempimenti vanno espletati per ciascun titolare effettivo.

Art. 1, comma 2, lett. pp) del D.Lgs. 231/2007

Nel presente decreto s'intendono per (...) titolare effettivo: la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita.

Art. 20 del D.Lgs. 231/2007

1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.
2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:
 - a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
 - b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.
3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:
 - a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
 - b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
 - c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.
4. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:
 - a) i fondatori, ove in vita;
 - b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
 - c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.
5. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.
6. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo nonché, con specifico riferimento al titolare effettivo individuato ai sensi del comma 5, delle ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo.

Obbligo di astensione

Art. 42, co. 1 e 2 del D.Lgs. 231/2007

1. I soggetti obbligati che si trovano nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c) (ovvero di identificazione del cliente e del titolare effettivo, verifica dell'identità del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore, acquisizione e valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo), si astengono dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto e le operazioni e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF a norma dell'articolo 35.
2. I soggetti obbligati si astengono dall'instaurare il rapporto continuativo o eseguire operazioni e pongono fine al rapporto continuativo già in essere di cui siano, direttamente o indirettamente, parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio. Tali misure si applicano anche nei confronti delle ulteriori entità giuridiche, altrimenti denominate, aventi sede nei suddetti Paesi, di cui non è possibile identificare il titolare effettivo né verificarne l'identità.

Art. 55, co. 1, 2 e 3 del D. Lgs. 231/2007

1. Chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica ai sensi del presente decreto, falsifica i dati e le informazioni relative al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 Euro a 30.000 Euro. Alla medesima pena soggiace chiunque essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica ai sensi del presente decreto, in occasione dell'adempimento dei predetti obblighi, utilizza dati e informazioni falsi relativi al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione.
2. Chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di conservazione ai sensi del presente decreto, acquisisce o conserva dati falsi o informazioni non veritiere sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e sull'operazione ovvero si avvale di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei predetti dati e informazioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 Euro a 30.000 Euro.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato, ai sensi del presente decreto, a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 Euro a 30.000 Euro.

Pagina 1 di 3

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni Esempio di investimento: € 10.000 Premio assicurativo: 0 €		In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 5 anni
Scenari di sopravvivenza			
Minimo	Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di riscatto. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Il rendimento è garantito solo in caso di decesso dell'assicurato.		
Stress	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno	€ 9.597 -4,03%	€ 9.563 -0,89%
Sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno	€ 9.781 -2,19%	€ 10.072 0,14%
Moderato	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno	€ 9.868 -1,32%	€ 10.298 0,59%
Favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno	€ 9.889 -1,11%	€ 10.537 1,05%
Scenari di decesso			
In caso di decesso dell'Assicurato	Possibile rimborso a favore dei vostri beneficiari al netto dei costi	€ 10.069	€ 10.298

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, e comprendono i costi di distribuzione del prodotto. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Gli scenari sono una rappresentazione dei risultati dell'investimento che ragionevolmente potranno avverarsi, in condizioni di mercato sia favorevoli sia sfavorevoli. Varieranno a seconda della performance del mercato e del momento in cui è richiesto il riscatto. Si rappresentano anche i possibili risultati in caso di decesso ipotizzando lo scenario moderato.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Cosa accade se Genertellife S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

Non esiste un sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare eventuali perdite dovute all'insolvenza di Genertellife S.p.A.. Per gli investimenti effettuati in questo prodotto gli attivi a copertura degli impegni di Genertellife S.p.A. saranno utilizzati per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese per la procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue:

- nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato;

- 10.000 EUR di investimento.

	In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 5 anni
Costi totali	€ 334	€ 561
Incidenza annuale dei costi (*)	3,35%	1,10% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 1,69% prima dei costi e al 0,59% al netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita		Incidenza annuale dei costi in caso di [uscita] dopo 5 anni
Costi di ingresso	Costo percentuale per l'acquisizione del contratto. Questo importo è incluso nel premio che versate alla sottoscrizione. Comprende anche il costo di distribuzione del prodotto.	0,10%
Costi di uscita	Si applicano costi di uscita solo se voi disinvestite nei primi 4 anni (il costo è una percentuale del capitale assicurato decrescente in base agli anni trascorsi dall'inizio del contratto). I costi di uscita sono indicati come 'N/A' nella colonna successiva in quanto non si applicano se il prodotto è conservato fino al periodo di detenzione raccomandato.	N/A
Costi correnti registrati ogni anno		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	Costo trattenuto dal rendimento della gestione separata, espresso in punti percentuali assoluti. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.	1,00%
Costi di transazione	0,00% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda di quanto viene acquistato e venduto.	0,00%
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		
Commissioni di performance	Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.	0,00%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

È possibile revocare la proposta prima della conclusione del contratto e recedere dal contratto entro trenta giorni dalla data della sua conclusione.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni

Periodo di detenzione minimo richiesto: 1 anno

Il periodo di detenzione raccomandato è definito tenendo conto della specificità dei prodotti assicurativi e della volatilità della gestione separata. Per realizzare gli

obiettivi di questo prodotto raccomandiamo di mantenere l'investimento almeno per 5 anni; questo periodo di detenzione permette, inoltre, in base allo scenario moderato, il recupero dei costi. In caso di riscatto esiste la possibilità che l'entità della prestazione sia inferiore al premio versato. Trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto è possibile esercitare il diritto di riscatto, totale o parziale, presentando richiesta scritta all'Impresa. In caso di disinvestimento entro 4 anni dalla data di decorrenza del contratto, si applicano delle penali pari al 2% in caso di disinvestimento tra 12 e 23 mesi, pari all'1,5% se il disinvestimento è tra 24 e 35 mesi e pari all'1% se il disinvestimento è tra 36 mesi e 47 mesi. Si rimanda alla Tabella "Andamento dei costi nel tempo", nella sezione "Quali sono i costi?" per l'impatto di tali costi sul rendimento.

Come presentare reclami?

Eventuali reclami possono essere presentati alla Compagnia con le seguenti modalità:

- Con lettera inviata all'indirizzo "Genertellife S.p.A. - Unità Quality - Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto (TV)"
- Tramite la pagina dedicata ai reclami nel sito web della Compagnia: <https://www.genertel.it/chi-siamo/genertellife-reclami.html>
- Via e-mail all'indirizzo gestionereclami@genertellife-partners.it

La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Servizio Tutela Rischi - Unità Quality. Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. I reclami relativi al comportamento degli intermediari bancari, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all'intermediario e saranno da loro gestiti. Qualora il reclamo pervenisse alla Compagnia, la stessa provvederà a trasmetterlo senza ritardo all'intermediario interessato, dandone contestuale notizia al reclamante.

Altre informazioni rilevanti

Il presente documento deve essere letto congiuntamente al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme al DIP Aggiuntivo IBIP e alle Condizioni di Assicurazione. Il set informativo deve esservi trasmesso per obbligo giuridico prima della sottoscrizione della proposta, ed è disponibile anche sul sito www.genertellife-partners.it nella pagina dedicata al prodotto. È inoltre possibile richiedere il regolamento e il rendiconto della gestione separata, disponibile sul sito www.genertellife-partners.it nella pagina dedicata alle gestioni separate. I dati presentati si riferiscono ad una data di decorrenza del 1° gennaio.

Assicurazione a vita intera a premio unico con capitale rivalutabile

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d'investimento assicurativi (DIP aggiuntivo IBIP)

Impresa: Genertellife S.p.A.

Prodotto: Genertellife Investimento Sereno ed. 2023

Contratto rivalutabile (Ramo I)

Data di realizzazione del documento: 07/04/2023 (il DIP Aggiuntivo IBIP pubblicato è l'ultimo disponibile)



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID) per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Genertellife S.p.A. è una società appartenente al Gruppo Generali; la sede legale è in Via Marocchesa 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) – ITALIA; recapito telefonico: 041.5939611; sito internet: www.genertellife-partners.it; indirizzo di posta elettronica: genertellife@genertellife-partners.it; indirizzo PEC: partners@pec.genertellife.it
L'impresa di assicurazione è autorizzata con Provvedimento ISVAP n. 1935 del 20.09.2001 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 228 del 01.10.2001) ed è iscritta al numero n. 1.00141 dell'Albo delle imprese di assicurazione.

Patrimonio netto al 31/12/2021: 2.022,3 milioni di euro di cui 168,2 milioni relativi al capitale sociale e 1.854,1 milioni relativi al totale delle riserve patrimoniali. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato.

La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet dell'impresa (<https://www.genertel.it/chi-siamo/genertellife-informazioni-societarie/SFCR-Genertellife.html>)

Requisito patrimoniale di solvibilità: 1.426,7 milioni di euro

Requisito patrimoniale minimo: 642,0 milioni di euro

Fondi propri ammissibili: 2.591,4 milioni di euro

Indice di solvibilità (solvency ratio): 182% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1 gennaio 2016).

Al contratto si applica la legge italiana.



Quali sono le prestazioni?

PRESTAZIONE PRINCIPALE

Prestazione in caso di decesso

A fronte del versamento di un premio unico, in caso di decesso dell'assicurato Genertellife paga ai beneficiari una prestazione in forma di capitale rivalutabile collegata ai risultati della gestione separata Glife Premium.

Il regolamento della gestione separata è disponibile sul sito internet www.genertellife-partners.it



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

PRESTAZIONE PRINCIPALE

Persone che alla sottoscrizione del contratto hanno un'età minore di 18 anni o maggiore di 85 anni e 6 mesi



Ci sono limiti di copertura?

PRESTAZIONE PRINCIPALE

La prestazione principale non prevede limitazioni/esclusioni.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di evento?	Denuncia: tutte le richieste di pagamento devono essere inviate in forma scritta a Genertellife (al seguente indirizzo: Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto -TV), accompagnate da: • documenti necessari per verificare l'obbligo di pagamento e per individuare gli aventi diritto; • documento di identità in corso di validità e codice fiscale del richiedente; • coordinate bancarie (codice IBAN), sottoscritte da tutti gli aventi diritto, su cui effettuare il bonifico; • in caso di beneficiari minorenni o incapaci, dichiarazione del giudice tutelare che indichi la persona autorizzata all'incasso. In caso di decesso sono inoltre necessari: • certificato di morte o, se gli aventi diritto sono gli eredi, autocertificazione sottoscritta da un erede attestante il decesso dell'assicurato; • dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da cui risulti: ◦ se il contraente, quando è anche assicurato, ha lasciato o meno testamento; ◦ che il testamento pubblicato è l'ultimo, è valido e non è stato impugnato; ◦ l'indicazione degli eredi legittimi e/o testamentari del contraente, se i beneficiari in caso di decesso sono indicati in modo generico; • copia conforme del verbale di pubblicazione del testamento olografo o dell'atto di registrazione del testamento pubblico. Genertellife si riserva la facoltà di indicare tempestivamente l'eventuale ulteriore documentazione che dovesse occorrere qualora il singolo caso presentasse particolari esigenze istruttorie.
	Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono dopo 10 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui ciascun diritto si fonda; decorso inutilmente tale termine le somme maturate saranno devolute all'apposito fondo costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi di quanto previsto dalla legge 266 del 23 dicembre 2005 e successive integrazioni e modificazioni.
	Erogazione della prestazione: Genertellife esegue i pagamenti entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni del contraente devono essere veritiere, esatte e complete.



Quando e come devo pagare?

Premio	Il premio per la copertura principale è scelto liberamente dal contraente nel rispetto degli importi minimi e massimi sotto indicati. Non è prevista la possibilità di versare premi aggiuntivi. Premio unico: importo minimo € 5.000,00; importo massimo € 2.000.000,00. Il premio versato è investito, al netto dei costi, nella gestione separata Glife Premium. Il versamento del premio deve avvenire con bonifico bancario da un conto corrente intestato (oppure cointestato) al contraente, su conto corrente intestato a Genertellife. Non è possibile il versamento del premio in contanti. Il contratto prevede un premio unico, pertanto non è prevista la possibilità di frazionamento.
Rimborso	Non sono previste forme di rimborso del premio versato.
Sconti	Non sono previsti sconti.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	La copertura è a vita intera: la durata coincide quindi con la vita dell'assicurato.
Sospensione	Non prevista.



Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

Revoca	Finché il contratto non è concluso, il contraente può revocare la proposta di assicurazione inviando una raccomandata a Genertellife. Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di revoca, Genertellife restituisce al contraente l'importo eventualmente già versato.
Recesso	Il contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Per farlo, deve inviare una raccomandata a Genertellife. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, Genertellife rimborsa al contraente il premio versato.
Risoluzione	Il contratto è a premio unico, pertanto non è applicabile la risoluzione del contratto per la sospensione del versamento dei premi.



Sono previsti riscatti o riduzioni? ☒ SI ☐ NO

Valori di riscatto e riduzione	E' possibile esercitare il diritto di riscatto, purché sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza e l'assicurato sia in vita. <u>Il valore di riscatto può essere inferiore al premio versato.</u> Riscatto totale L'importo di riscatto corrisponde al valore del contratto rivalutato fino alla data di richiesta, al netto dei costi (percentuale di riduzione se il riscatto avviene prima che siano trascorsi 48 mesi). Il riscatto totale estingue il contratto e lo priva di ogni ulteriore effetto dalla data di richiesta. Riscatto parziale Il contraente può richiedere riscatti parziali. L'importo di riscatto si ottiene applicando gli stessi criteri del riscatto totale. L'importo di riscatto e il valore del contratto che residua dopo il riscatto stesso non possono essere inferiori a € 2.500,00. In caso di riscatto (totale o parziale) effettuato in momenti diversi dalle date di rivalutazione annuale, Genertellife riconosce, nel calcolo della rivalutazione "pro rata temporis" dal 1° gennaio fino alla data di richiesta del riscatto, una misura di rivalutazione pari al minor valore tra: • la misura di rivalutazione e • il tasso Euribor ad un anno (calcolato in giorni 360), mai negativo, pubblicato sui principali quotidiani economici il giorno 15 del mese antecedente la data di richiesta del riscatto. Il contratto è a premio unico, pertanto non sono applicabili valori di riduzione.
Richiesta di informazioni	Per informazioni sui valori di riscatto: Genertellife - Servizio Clienti E-mail: genertellife@genertellife-partners.it Telefono: 041 5939611 Fax: 041 5939795



A chi è rivolto questo prodotto?

Genertellife Investimento Sereno ed. 2023 è un prodotto di investimento assicurativo rivolto ad un cliente con un'esigenza di investimento, che intende investire un capitale in un'unica soluzione, con un orizzonte temporale di almeno 5 anni, un profilo di rischio almeno basso e che ha conoscenza o esperienza almeno sui prodotti di investimento assicurativi collegati a gestioni separate. Il prodotto è rivolto ad assicurati che alla sottoscrizione del contratto hanno almeno 18 anni e meno di 85 anni e 6 mesi.



Quali costi devo sostenere?

Per l'informativa sui costi si vedano le indicazioni contenute nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID) di questo prodotto. Si forniscono le seguenti informazioni di dettaglio:

Costi per Riscatto

Se il riscatto è chiesto prima che siano trascorsi 48 mesi, si applica una percentuale di riduzione al capitale assicurato rivalutato così determinata:

riscatto tra 12 e 23 mesi	riscatto tra 24 e 35 mesi	riscatto tra 36 e 47 mesi
2,00%	1,50%	1,00%

Costi di intermediazione

Quota parte percepita dall'intermediario con riferimento all'intero flusso commissionale: 51,87%.



Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

INVESTIMENTI IN GESTIONE SEPARATA

Garanzia

In caso di decesso dell'assicurato è prevista la garanzia del premio versato, al netto del caricamento, investito in gestione separata, eventualmente riproporzionato a seguito di riscatti parziali.

Rivalutazione

Il contratto prevede la rivalutazione annuale del capitale investito, in base al rendimento della stessa gestione.

Genertellife dichiara ogni anno il rendimento della gestione separata, determinato come da regolamento.

La misura annua di rivalutazione è pari al rendimento della gestione separata diminuito di un valore trattenuto da Genertellife, entrambi espressi in punti percentuali. Il valore trattenuto è così determinato:

Valore trattenuto dal rendimento della gestione separata per le prime tre rivalutazioni	0,80%
Valore trattenuto dal rendimento della gestione separata a partire dalla quarta rivalutazione	1,30%

La misura annua di rivalutazione può essere negativa.

Il capitale investito si rivaluta il 1° gennaio di ciascun anno (data di rivalutazione annuale), secondo una misura di rivalutazione ottenuta come descritto sopra.

Se l'arco temporale sul quale effettuare la rivalutazione è inferiore all'anno, la misura di rivalutazione viene ridotta in ragione della durata di tale arco temporale (*pro rata temporis*).

REGOLAMENTO EUROPEO (EU) 2019/2088 - INFORMATIVA SULLA SOSTENIBILITA' DEGLI INVESTIMENTI

Il Regolamento Europeo (UE) 2019/2088 (SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation)

Il Regolamento Europeo (UE) 2019/2088 indica i contenuti dell'informativa sulla sostenibilità degli investimenti nei prodotti e servizi finanziari. Questo regolamento è in vigore dal 10 marzo 2021.

Obiettivo del Regolamento Europeo (UE) 2019/2088

L'obiettivo del Regolamento Europeo (UE) 2019/2088 è ampliare e standardizzare le informazioni fornite agli investitori sui prodotti finanziari ESG. L'acronimo **ESG (Environmental, Social, Governance)** indica le caratteristiche di sostenibilità ambientale, sociale e di governo societario di un prodotto finanziario.

L'informativa sulla sostenibilità

Con l'informativa sulla sostenibilità, il Gruppo Generali comunica:

- a) in che modo **integra i rischi di sostenibilità** nei processi e nelle decisioni di investimento;
- b) **i risultati della valutazione dei probabili impatti dei rischi** di sostenibilità sul rendimento dei prodotti finanziari che rende disponibili.

Cos'è il rischio di sostenibilità

Il **rischio di sostenibilità** corrisponde ad un evento o a una condizione ambientale, sociale o di governo societario che potrebbe provocare un significativo impatto negativo, effettivo o potenziale, sul valore o sulla performance degli investimenti.

Come il Gruppo Generali integra i rischi di sostenibilità nei propri investimenti

Il Gruppo Generali integra i rischi di sostenibilità nei propri investimenti applicando i criteri ESG. A questo scopo analizza le Società su cui investe per individuare i possibili rischi di sostenibilità. Nel dettaglio, il Gruppo Generali:

- non investe in attività che violano i diritti umani, gli standard lavorativi, la salvaguardia dell'ambiente, la lotta alla corruzione;
- non investe in attività che operano nel settore delle armi non convenzionali (quali, ad esempio, bombe a grappolo, mine

antiuomo, armi nucleari, armi biologiche e chimiche) il cui impiego è vietato dalle convenzioni internazionali;

- si impegna a minimizzare progressivamente gli investimenti in attività che operano nel settore carbonifero;
- investe in nuove attività che favoriscono un'economia verde, tese alla salvaguardia dell'ambiente.

A conferma del proprio impegno volto a promuovere un'economia globale sostenibile, il Gruppo Generali ha preso parte a diverse iniziative sottoscrivendo, tra gli altri, il Global Compact delle Nazioni Unite ed aderendo ai Principi delle Nazioni Unite per l'Investimento Responsabile (PRI).

Gli investimenti sottostanti il presente prodotto di investimento assicurativo non tengono conto dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili.

Come il Gruppo Generali valuta i rischi di sostenibilità

Per identificare e valutare i rischi di sostenibilità sul rendimento dei prodotti finanziari, il Gruppo Generali considera:

- a) i rischi derivanti dal mancato rispetto dell'ambiente (sanzioni e costi per rimediare al danno ambientale causato);
- b) i rischi reputazionali che conseguono dall'inosservanza dei diritti umani o dei diritti del lavoro;
- c) i rischi di cattiva gestione dei processi aziendali (assenza di procedure di controllo, corruzione) con effetti negativi diretti e indiretti sugli utili d'impresa.

Le scelte di investimento e i relativi controlli posti in essere in coerenza alle politiche adottate mirano ad assicurare una prudente gestione dei c.d. rischi di sostenibilità, mitigando il rischio che il verificarsi di eventi o condizioni ambientali, sociali o di governance possa comportare effetti negativi sul rendimento del prodotto.

Come il Gruppo Generali considera i principali effetti negativi nelle decisioni di investimento

Il prodotto considera i principali effetti negativi nelle decisioni di investimento, coerentemente con l'approccio stabilito a livello di Gruppo Generali.

La politica di integrazione dei rischi di sostenibilità nelle decisioni di investimento è modulata in funzione della tipologia di prodotto di investimento assicurativo.

Per la parte di investimenti diretti in emittenti corporate afferenti alla Gestione separata, i principali effetti negativi tenuti in considerazione rispetto ai fattori di sostenibilità sono i seguenti:

- violazione dei principi del UN Global Compact;
- esposizione ad armi controverse (mine antiuomo, munizioni a grappolo, armi chimiche e armi biologiche);
- esposizione a imprese attive nel settore dei combustibili fossili.

Le informazioni relative ai principali effetti negativi saranno confermate all'interno dell'informativa periodica.

Per maggiori dettagli si rimanda a quanto riportato nell'informativa di sostenibilità e politica di impegno presente al seguente link: <https://www.genertel.it/partner/genertellife/quotazioni/>

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

IVASS
o
CONSOB

Nel caso in cui il reclamo presentato all'impresa assicuratrice abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it

Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i consumatori – Reclami".

I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere:

- a) Nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) Individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) Breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- d) Copia del reclamo presentato alla Compagnia o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito;
- e) Ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Per i soli reclami attinenti la corretta redazione dei Documenti contenenti le informazioni chiave (KID), in caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi alla CONSOB, Via

	G.B. Martini, 3 - 00198 Roma, PEC: consob@pec.consob.it, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia e del riscontro fornito dalla stessa. Informazioni sulle modalità di invio sono disponibili nel sito www.consob.it.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Prima di rivolgersi all'Autorità giudiziaria è obbligatorio ricorrere alla mediazione, prevista dalla legge come condizione per le controversie in materia assicurativa. È possibile interpellare un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato a Genertellife.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/index_en.htm).

REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	Il contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni in vigore in Italia, sulla base della dichiarazione di residenza/domicilio o della sede in Italia fatta dal contraente quando sottoscrive la proposta o la polizza. Il contraente si impegna a comunicare entro 30 giorni a Genertellife lo spostamento di residenza, di domicilio o di sede in un altro stato dell'Unione Europea. In caso di inadempimento, il contraente è responsabile per ogni eventuale danno causato a Genertellife, ad esempio a seguito di contestazioni fiscali da parte dello Stato di nuova residenza/domicilio. Si riporta di seguito il trattamento fiscale applicato al contratto, che dipende dalla situazione individuale di ciascun contraente (o beneficiario, se diverso) e che può anche essere modificato in futuro. Somme corrisposte in caso di decesso dell'assicurato Le somme corrisposte in caso di decesso dell'assicurato sono esenti dalle imposte di successione e, per la parte relativa al rischio demografico, dall'IRPEF. Tassazione in caso di riscatto Le somme pagate da Genertellife sono soggette ad imposta sostitutiva, sulla differenza fra la somma dovuta da Genertellife e il premio pagato dal contraente, pari al 26%* * Poiché nel patrimonio della Gestione Separata sono presenti titoli pubblici, tale aliquota del 26% sarà ridotta in funzione dell'ammontare di tali titoli; in tal modo gli aventi diritto beneficeranno indirettamente della minor tassazione dei proventi dei titoli pubblici (pari al 12,50%) come se avessero investito direttamente negli stessi.

L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA RICORRENZA PREVISTA NELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PER LA RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI ASSICURATE, IL DOCUMENTO UNICO DI RENDICONTAZIONE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.